

OGGETTO: L.R. 10/08 art. 27. Approvazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e delle Sicurezza;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", a norma dell'art.1 comma 6 del D.Lgs. 28/07/1998 n. 286, come modificato dal D.P.R. 18/10/2004 n. 334;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 concernente "Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati";

VISTO l'art. 27 della suindicata legge per il quale la regione riconosce e sostiene l'attività delle Associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo di aggregazione tra le comunità di cittadini stranieri immigrati, istituendo, a tal fine, il Registro regionale, di cui al comma 2, che funzionalmente può essere articolato in sezioni;

VISTO in particolare, il comma 3 che prevede la determinazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione al summenzionato Registro, da adottarsi con provvedimento di Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti in materia di politiche sociali e affari comunitari;

VISTO inoltre, il comma 5 che stabilisce con periodicità annuale la revisione e l'aggiornamento del Registro regionale, in relazione al permanere in capo alle Associazioni agli enti e agli organismi dei requisiti previsti per l'iscrizione, prevedendone, sentita la Consulta, l'eventuale cancellazione con provvedimento motivato adottato dalla competente struttura regionale;

VISTO altresì, il comma 4 del succitato art. 27, nel quale si stabilisce che l'iscrizione al suddetto Registro costituisce requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti regionali di cui alla presente normativa;

CONSIDERATO quindi, che occorre procedere ad individuare i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle Associazioni al Registro regionale di che trattasi, come indicato nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante;

ATTESO CHE si procederà alla revisione del Registro secondo quanto stabilito al comma 5 art. 27 della suindicata legge regionale 14 luglio 2008, n. 10, con periodicità annuale, sulla base del permanere dei requisiti stabiliti dall'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole della Consulta Regionale per l'Immigrazione;

CONSIDERATO che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate

di approvare i requisiti e le modalità per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, come indicato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DEGLI ORGANISMI CHE OPERANO A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI

REQUISITI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE

Istituzione Registro

Ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 14 luglio 2008, n.10 è istituito, presso la struttura regionale competente in materia d'immigrazione, il Registro regionale delle Associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato Registro.

Al Registro, suddiviso in due sezioni, sono iscritte:

Sezione I: Associazioni composte prevalentemente da stranieri immigrati (almeno 90%), operanti e aventi sede nel Lazio.

Sezione II: Associazioni, enti ed organismi che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri individuati quali destinatari degli interventi della L.R. 10/08, art.2, commi 1 e 2, aventi sede nel Lazio nonché enti impegnati in programmi di assistenza e protezione sociale nei confronti degli stessi senza scopi di lucro.

Sezione I:

1. Per l'iscrizione al Registro regionale, le Associazioni degli stranieri immigrati, costituite ed operanti nel Lazio da almeno un anno, alla data di richiesta dell'iscrizione stessa, sono tenute ad inoltrare domanda alla struttura regionale competente in materia d'immigrazione, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'Atto costitutivo dell'Associazione;

b) copia dello Statuto dal quale si evincano:

- gli scopi sociali, le cariche elettive, lo sviluppo periodico dell'attività assembleare e il regolare avvicendamento delle cariche sociali nel pieno rispetto dei criteri democratici;
- il nominativo del Presidente dell'Associazione e del suo eventuale delegato;
- la gratuità delle cariche sociali;
- l'obbligatorietà del bilancio e/o del rendiconto consuntivo annuale e previsione delle modalità per la sua approvazione
- lo svolgimento dell'attività a favore degli stranieri immigrati nel Lazio;
- il non perseguimento di scopi di lucro e di appartenenza partitica;

c) elenco dei soci:

dichiarazione del Presidente dell'Associazione recante indicazioni riguardo alla consistenza numerica totale dei soci con l'indicazione della nazionalità;

- d) codice fiscale dell'Associazione;
- e) relazione circa le attività programmate e svolte nell'anno precedente l'iscrizione al presente Registro regionale, nell'ambito del territorio regionale;
- f) dichiarazione attestante l'ubicazione della sede sociale per lo svolgimento dell'attività in favore degli stranieri immigrati, nonchè l'indicazione dei recapiti telefonici, fax, e-mail, etc ;
- g) autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", da parte della competente Direzione Regionale;
- h) copia del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di attività;
- i) dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante e da ciascuno dei componenti degli organi direttivi e di controllo dell'ente, concernenti l'assenza nei confronti dei medesimi di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di procedimenti penali, corredate da fotocopia del documento di identità di ciascun dichiarante.

La dichiarazione di conformità all'originale delle copie di cui al punto a) ed al punto b) alla documentazione da presentare per l'iscrizione dovrà essere resa, in calce al documento stesso, a firma del Presidente dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le Associazioni di cui al precedente punto 1) dovranno trasmettere, alla competente Area per le Politiche migratorie, programmi Comunitari e F.S.E, della Direzione Servizi sociali, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) dichiarazione del Presidente dell'Associazione di conferma o di aggiornamento dell'elenco dei soci;
- b) relazione sull'attività svolta, durante l'anno precedente, in favore dei cittadini stranieri immigrati;

Dovranno essere, inoltre, tempestivamente comunicati eventuali cambiamenti ed, in particolare trasmessi:

- a) il verbale di rinnovo delle cariche sociali alla scadenza delle stesse;
- b) in caso di trasferimento, la dichiarazione del Presidente dell'Associazione attestante l'ubicazione della nuova sede.

Sezione II:

1. Per l'iscrizione al Registro regionale, le Associazioni, enti ed organismi che svolgono attività da almeno due anni in favore dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri individuati quali destinatari degli interventi della L.R. 10/08, art.2, commi 1 e 2, aventi una sede nel Lazio nonchè gli enti impegnati in programmi di assistenza e protezione sociale nei confronti degli stessi senza scopo di lucro, anch'essi con esperienza almeno biennale nel settore, devono inoltrare domanda, alla struttura regionale competente in materia d'immigrazione, corredata dei seguenti documenti:

- a) copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evincano:
 - gli scopi sociali, le cariche elettive, l'assenza di fini di lucro, lo sviluppo periodico dell'attività assembleare e il regolare avvicendamento delle cariche sociali nel pieno rispetto dei criteri democratici, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti (i predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).
 - il nominativo del Presidente dell'Associazione, enti ed organismi e del suo eventuale delegato;
 - l'obbligatorietà del bilancio e/o del rendiconto finale annuale e previsione delle modalità per la sua approvazione
 - lo svolgimento dell'attività, nel territorio regionale, a favore dei cittadini stranieri di cui all'art. 2 della L.R. 10/08;
 - la disponibilità di una sede nella Regione Lazio (nel caso di Associazioni, enti ed organismi aventi anche sedi provinciali verrà iscritta al Registro solo quella a carattere regionale);
 - il non perseguimento di scopi di lucro e di appartenenza partitica;
- b) idonea documentazione dalla quale risultino i nominativi dei rappresentanti della sede laziale dell'Associazione nazionale, enti ed organismi
- c) dichiarazione attestante la consistenza numerica dei soci di stranieri immigrati iscritti nella regione Lazio e attestante, altresì, l'idoneità della sede sociale per lo svolgimento dell'attività, con l'indicazione dei mezzi strumentali;
- d) relazione annuale dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente in favore dei cittadini stranieri destinatari della legge;
- e) autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", che deve essere rilasciata dai rappresentanti dell'Associazione, enti ed organismi;
- f) copia del bilancio consuntivo relativo agli ultimi due anni di attività;
- g) dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante e da ciascuno dei componenti degli organi direttivi e di controllo dell'ente, concernenti l'assenza nei confronti dei medesimi di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di procedimenti penali, corredate da fotocopia del documento di identità di ciascun dichiarante.

La documentazione e le dichiarazioni da presentare per l'iscrizione devono essere debitamente firmate dal rappresentante legale della sede regionale ed assunte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le Associazioni, enti ed organismi devono trasmettere alla struttura regionale competente in materia d'immigrazione:

- a) il verbale di rinnovo delle cariche sociali alla scadenza delle stesse a livello regionale;
- b) annualmente, la dichiarazione del rappresentante legale dell'Associazione, ente ed organismo relativa alla consistenza numerica dei soci a livello regionale;
- c) dichiarazione dalla quale risulti, in caso di cambiamento, l'ubicazione della nuova sede dell'Associazione, ente ed organismo.

La documentazione e le dichiarazioni da presentare devono essere debitamente firmate dal Presidente dell'Associazione, ente ed organismo o dal legale rappresentante ed assunte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.